

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **460/1991** (ECLI:IT:COST:1991:460)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **20/11/1991**; Decisione del **04/12/1991**

Deposito del **13/12/1991**; Pubblicazione in G. U. **18/12/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17703**

Atti decisi:

N. 460

## ORDINANZA 4-13 DICEMBRE 1991

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Pretore di Lagonegro - Sezione distaccata di Lauria - nel procedimento civile vertente tra Peluso Giuseppe, nella qualità di Sindaco di Viaggianello, e il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Lagonegro - Sezione distaccata di Lauria - nel procedimento civile tra Peluso Giuseppe, nella qualità di Sindaco di Viaggianello, e il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, avente ad oggetto opposizione a ingiunzione amministrativa, con ordinanza del 7 dicembre 1990 (R.O. n. 326 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte in cui impone agli enti pubblici l'assunzione di salariati per il tramite dell'ufficio di collocamento anche nei casi di necessità ed urgenza;

che, a parere del remittente, risulterebbero violati gli articoli:

a) 3 della Costituzione, per la irrazionalità della disposizione censurata, perché essa impone all'ente pubblico lo stesso onere che al privato senza considerare che il primo, per i compiti impostigli, non può essere vincolato alle lungaggini dell'ufficio di collocamento, specie se devonsi fronteggiare situazioni di necessità impreviste, il che, però, nella fattispecie non risultava del tutto accertato;

b) 97 della Costituzione, perché risulta pregiudicato il buon andamento dell'amministrazione;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha rilevato che il giudice remittente non ha esaminato le condizioni che consentono l'esenzione dall'obbligo di cui trattasi; che, comunque, l'autorità comunale ha gli strumenti per ovviare a situazioni di necessità e di urgenza (poteri di ordinanze contingibili ed urgenti); ed ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che la norma censurata non è né irrazionale, né crea disparità di trattamento tra ente pubblico e privati, essendo le norme sul collocamento dirette a tutelare interessi pubblici (occupazione, controllo della domanda e della offerta di lavoro) e ad attuare indirizzi di politica economica strettamente collegati al processo produttivo del paese, di cui sono elementi essenziali le forze del lavoro (sent. n. 248 del 1986);

che la loro osservanza anche da parte degli enti pubblici non crea difficoltà per il buon andamento dell'amministrazione potendo essi, ed in particolare i Comuni, provvedere con altri mezzi previsti dall'ordinamento ad ovviare a situazioni contingibili ed urgenti e a situazioni di necessità, la cui ricorrenza nella specie, peraltro, non è del tutto provata;

che l'obbligo degli enti pubblici di servirsi degli uffici di collocamento per l'assunzione di salariati è stato di recente ribadito (art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56);

che in tale situazione la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949 n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di

assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lagonegro - Sezione distaccata di Lauria - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*